



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Commercio
Ufficio Polizia amministrativa provinciale

Via Petrarca, 34/1 - 38100 Trento
Tel. 0461494850-1 - Fax 0461494845
e-mail: uff.polamm@provincia.tn.it

orario al pubblico:

da lun. a giov. 9.00-13.00 / 14.30-15.30

venerdi 9.00-13.00

IL DIRIGENTE

Trento, 12 marzo 2008

Ai Signori Dirigenti degli
ISTITUTI SCOLASTICI
PROVINCIALI
Loro SEDI

e p.c. Ai signori Dirigenti degli
ISTITUTI SCOLASTICI
PRIVATI
Loro SEDI

anticipata via e-mail

Prot. n. 1836/2807PA –AS/NOA/db

OGGETTO: chiarimenti in merito alle contestazioni delle violazioni del divieto di fumare di cui all'art. 18 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13, nei confronti dei **minori degli anni diciotto**.

Essendo pervenuti allo Scrivente diversi verbali di contestazione della violazione del divieto di fumare di cui all'art. 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie), elevati nei confronti di soggetti minori degli anni diciotto, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni, anche alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte in materia.

Come noto e come ribadito dalla giurisprudenza che ha avuto occasione di pronunciarsi in merito, il minore degli anni diciotto non è imputabile per responsabilità amministrativa.

Pertanto, quando il comportamento trasgressivo (nel caso di specie, contravvenzione al divieto di fumare) è posto in essere da un minore, il relativo verbale di contestazione amministrativa deve sì indicare e identificare, come autore della violazione, il soggetto minore, ma nel verbale deve essere

necessariamente specificato che, di tale violazione, sono responsabili i genitori ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Il verbale di contestazione, così redatto, deve pertanto essere notificato ai genitori in quanto diretti responsabili dell'illecito amministrativo.

Si invitano, infine, i funzionari verbalizzanti a verificare che nella lettera di trasmissione della copia del verbale di contestazione al Servizio Polizia amministrativa provinciale, venga fornita la prova dell'avvenuta notifica (consistente nella relata di notifica sottoscritta dal verbalizzante e dal responsabile della violazione, in caso di notifica a mani e nell'avviso di ricevimento della raccomandata descritta in caso di notifica a mezzo del servizio postale).

Si ricorda inoltre che, come si è già avuto occasione di chiarire nelle risposte ai quesiti giunti allo Scrivente in questa prima fase di applicazione della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, **nelle scuole private**, il funzionario scolastico incaricato di vigilare sul rispetto di tali disposizioni ha soltanto l'onere di richiamare il trasgressore all'osservanza del divieto di fumo, mentre in caso di infrazione, il relativo verbale di contestazione dovrà essere formalizzato dagli Organi di vigilanza.

Per quanto non indicato con la presente, rimangono ferme le disposizioni precedentemente fornite in materia.

Si ricorda che, dal sito web del Servizio Polizia amministrativa provinciale (www.polizia.provincia.tn.it, alla voce Divieto di fumare) è possibile scaricare i modelli del verbale e della relativa lettera di invio al Servizio Polizia amministrativa provinciale, che le scuole provinciali possono utilizzare qualora debbano procedere alla verbalizzazione nei confronti di un soggetto minorenne.

Nel confermare la massima disponibilità del Servizio Polizia amministrativa provinciale (Trento, via Petrarca n. 34/1 – tel. 0461/494850-51 – dott.ssa Nadia Oss Anderlot, responsabile del settore giuridico) per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

F.to
- dott. Marzio Maccani -

Allegato: vedi modello aggiornato pubblicato sul citato sito web.

N.B.: la presente circolare, fatta salva l'intestazione, è stata adeguata con i riferimenti al nuovo Servizio Polizia amministrativa provinciale (il Servizio Commercio non è infatti più competente).